

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 29 Aprile 2016
e modificato con: deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24 agosto 2017
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18 maggio 2018
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21 aprile 2023
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25 marzo 2025
proposta maggio 2026



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sulcis Iglesiente

REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DEI DEHORS E DELLE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO INERENTI LE ATTIVITA'
COMMERCIALI

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'- CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE.....	3
ARTICOLO 4 – UBICAZIONE DIMENSIONI E SPECIFICHE.....	4
ARTICOLO 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS	5
ARTICOLO 6 - PROROGA DEHORS STAGIONALI	6
ARTICOLO 7 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI	6
ARTICOLO 8 - ATTIVITA'	7
ARTICOLO 9 - ORARIO	7
ARTICOLO 10 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS	7
ARTICOLO 11 - DANNI ARRECATI.....	7
ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA.....	8
ARTICOLO 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE.....	8
ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	8
ARTICOLO 15 - PAGAMENTO DEL CANONE	9
ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	9

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'- CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali con sede fissa anche mediante dehors stagionale e continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale.
2. Non costituiscono dehors, e pertanto sono disciplinate esclusivamente dal Codice della Strada in particolare dall'art. 20, le occupazioni poste a filo dei fabbricati che non sporgano più di metri 0,50.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, a delimitare ed arredare lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. Per dehors stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche sono stabilite all'allegato tecnico al PPCS (Abaco della tipologia di Dehors e Bancarelle), posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. Per dehors continuativo si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche sono stabilite all'allegato tecnico al PPCS (Abaco della tipologia di Dehors e Bancarelle), posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico per un periodo che non può superare il 31 dicembre dell'anno del rilascio del titolo autorizzativo.
4. Per occupazione di suolo pubblico inerente attività commerciali si intende il suolo occupato all'esterno del locale commerciale, mediante l'esposizione di prodotti di vendita.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors o per l'occupazione di suolo pubblico inerente attività commerciali di cui al precedente articolo 2 commi 1, 2, 3 e 4 sono classificati come di seguito indicato:
 - a. Tavoli e sedie
Il dehors con tavoli e sedie è costituito da una porzione di suolo pubblico occupata da tavoli di diversa altezza con relative sedute come: sedie, divanetti, panchine o sgabelli.
 - b. Tavoli e sedie coperti
Il dehors con tavoli e sedie coperti è costituito da una porzione di suolo pubblico occupata da tavoli di diversa altezza con relative sedute come: sedie, divanetti, panchine, sgabelli che in aggiunta presenta anche una copertura come: ombrelloni, pergola ad isola, pergola affiancata o tenda.
 - c. Tavoli e sedie su pedana
Il dehors tavoli e sedie su pedana è costituito da una porzione di suolo pubblico occupata da tavoli di diversa altezza con relative sedute come: sedie, divanetti, panchine, sgabelli posizionati su di una pedana rialzata.
 - d. Tavoli e sedie su pedana con copertura
Il dehors tavoli e sedie su pedana è costituito da una porzione di suolo pubblico occupata da tavoli di diversa altezza con relative sedute come: sedie, divanetti, panchine, sgabelli posizionati su di una pedana, che in aggiunta presenta anche una copertura come: ombrelloni, pergola ad isola, pergola affiancata o tenda.
 - e. Elementi accessori
L'occupazione di suolo pubblico con elementi accessori può essere costituito da una porzione di suolo pubblico occupata con tutti quegli elementi necessari a supportare le attività commerciali o di ristorazione con il posizionamento di: vasi per fiori, contenitori per rifiuti, lavagne e altri tipi di insegne pubblicitarie, stufe, espositori di prodotti, attrezzature di deposito, attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione alimenti e bevande, banchi di vendita.

2. Agli esercizi commerciali non è consentito il posizionamento di dehors ma sono consentite esclusivamente occupazioni di suolo pubblico di cui al precedente articolo 2 comma 4, inerenti l'attività commerciale per esposizione dei prodotti inquadrabili tra gli elementi ammessi ai sensi del Art. 3 comma 1 lettera e) del presente regolamento.

3. Agli esercenti di cui al punto precedente è consentita l'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie (massimo 4 per tavolino) o sole panche (massimo 2 di lunghezza non superiore a metri due), espositori o elementi di arredo quali fioriere, poste in adiacenza

al filo del fabbricato dei locali, sui marciapiedi rialzati o, ove possibile, sulla carreggiata. Le strutture di ombreggio per questa categoria possono essere esclusivamente costituite da tende aggettanti dalla facciata prive di sostegni al suolo o da ombrelloni poggiati al suolo in conformità all'allegato tecnico al PPCS (Abaco della tipologia di Dehors e Bancarelle). Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi ai locali, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento del Canone Unico Patrimoniale. Per queste occupazioni, vale l'esclusione posta dall'art. 1 comma 2.

ARTICOLO 4 – UBICAZIONE DIMENSIONI E SPECIFICHE

1. I dehors e le occupazioni per esposizione dei prodotti, devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio:

- Le occupazioni devono essere poste anteriormente all'esercizio e possono essere concesse seguendo la proiezione interna del filo della facciata dell'esercizio, qualora l'esercizio presenti dei fronti su più lati l'occupazione può estendersi su tutti i suoi lati;
- La superficie massima dell'occupazione concessa non può essere superiore alla superficie lorda interna dell'attività;
- È sempre possibile consentire l'occupazione di suolo pubblico lasciando libero lo spazio antistante il fronte del pubblico esercizio consentendo il transito tra il suolo pubblico da occupare e il fronte della facciata;
- La modalità di posizionamento delle occupazioni è illustrata negli schemi grafici dell'Art. 4 allegati al presente regolamento.

2. Non è consentito installare dehors, parti di essi o occupazioni per esposizione dei prodotti, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito continuativo dei veicoli.

3. Non è consentito installare dehors, parti di essi o occupazioni per esposizione dei prodotti:

- se collocati su sede stradale destinata alla fermata di mezzi di trasporto pubblici;
- se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi (misurato all'attacco a terra della pianta), o se collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto. Inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale da tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi autorizzati dal Comune o altri oggetti legati alla storia locale;
- in nessun caso sono ammesse strutture di ombreggio con o senza sistemi di oscuramento, che si estendano in senso trasversale da un isolato all'altro con l'orditura in grado di coprire l'intera sede stradale o l'intera superficie della piazza;
- non è consentito installare dehors su suolo pubblico antistante a locali di deposito posti in posizione separata rispetto all'attività di somministrazione principale.

4. Qualora il dehors e le occupazioni per esposizione dei prodotti occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, questa deve essere segnalata a cura del titolare concessionario, con adeguata segnaletica orizzontale di colore giallo. La struttura del dehors e le occupazioni per esposizione dei prodotti, che occupa parte della carreggiata, deve essere appositamente segnalata con catarifrangenti. La concessione su strada veicolare deve essere obbligatoriamente realizzata su piattaforma rialzata o in alternativa delimitata mediante il posizionamento degli elementi di delimitazione infissi al terreno.

5. È consentita un'occupazione di spazi che presentano una estensione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio sul suolo pubblico, solo previo assenso scritto dei titolari degli immobili che si affacciano al piano terra e degli eventuali titolari degli accessi agli immobili al piano superiore limitatamente alla proiezione della porta di ingresso, quando l'occupazione è richiesta ad una distanza inferiore a metri 1,50 dal filo della facciata dei terzi citati. È possibile concedere l'occupazione di suolo pubblico in aree separate dalla proiezione del pubblico esercizio solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che la superficie complessiva concessa non superi la superficie lorda interna dell'attività;
- che le estensioni siano poste sullo stesso lato della concessione principale;
- che l'estensione laterale non superi la lunghezza massima di metri 8,00 su ogni lato calcolata compresi gli eventuali passaggi di separazione.

6. La profondità massima nel caso di strade veicolari è pari allo spazio di sosta, più la parte di marciapiede eventualmente occupabile.

7. Qualora la strada pedonale abbia una misura uguale o inferiore a metri 3,00, deve essere lasciato libero lo spazio pari a metri 1,00. Qualora la strada pedonale abbia una misura superiore a metri 3,01, deve essere lasciato libero lo spazio pari a alla metà della larghezza della strada e comunque non meno di 2,00 m.

8. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini; le occupazioni di suolo pubblico possono essere concesse nei limiti di quanto disposto dal presente articolo ma possono anche andare in deroga ai suddetti limiti solo se collocati negli spazi definiti per le concessioni e rappresentati nell'allegato planimetrico, sempre che l'area richiesta sia posta in allineamento con la proiezione dell'esercizio commerciale o di somministrazione. Sono vietate le concessioni di suolo pubblico che siano poste in modo da impedire il passaggio in prossimità dalle sedute pubbliche. Nello specifico le concessioni di suolo pubblico dovranno essere posizionate ad una distanza uguale o superiore a 1,50 m dalle sedute pubbliche. L'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. In nessun caso potranno essere consentiti interventi che possano occultare le prospettive e i traguardi visivi di pregio connessi a beni inerenti il patrimonio storico-identitario della comunità carlofortina. Anche per queste occupazioni dovrà essere ottenuto il benestare scritto da parte dei terzi, quando queste eccedano la proiezione del pubblico esercizio richiedente e vadano ad interferire con altre proprietà, ad una distanza inferiore a metri 1,50 dal filo della facciata dei terzi. In nessun caso è possibile concedere l'occupazione di suolo pubblico in aree separate dalla proiezione del pubblico esercizio che non possono configurarsi come una estensione del suolo già concesso.

9. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

10. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura.

11. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

12. Nell'ambito della valorizzazione del sistema delle piazze storiche del centro abitato e nello specifico in Piazza San Carlo, in Piazza Carlo Emanuele III, in corso Tagliafico, in Piazza Repubblica, in Piazza Pegli e nella Via Don Nicolò Segni che le collega, le occupazioni di suolo pubblico inerenti alle attività commerciali non sono consentite per esposizioni diverse dai generi alimentari, souvenir, prodotti legati alla tradizione, hobbistica, libri e totem informativi o pubblicitari.

13. Le occupazioni di suolo pubblico inerenti attività commerciali possono avere una profondità massima pari a 1,5m dal filo facciata su piazze e slarghi pedonali, ma può arrivare ad allinearsi alla larghezza dei parcheggi, qualora l'occupazione di suolo pubblico sia inserita su spazi destinati a parcheggio di strade veicolari. L'estensione massima sarà limitata alla lunghezza della facciata dell'esercizio commerciale.

14. Per tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico devono essere rispettate le specifiche stabilite all'allegato tecnico al PPCS (Abaco della tipologia di Dehors e Bancarelle) inoltre sia per le occupazioni poste dentro o anche fuori dal perimetro del centro storico valgono comunque le seguenti disposizioni:

- Eventuali impianti di illuminazione possono essere installati a condizione che l'illuminazione sia caratterizzata da luce bianca calda.
- Le insegne, i totem, le fioriere e comunque tutti i tipi di dispositivi pubblicitari, informativi e di delimitazione devono essere posti all'interno dello spazio rilasciato in concessione per non intralciare i percorsi pubblici.
- Nello spazio concesso in suolo pubblico non possono essere attrezzate le pareti con l'installazione di oggetti, accessori e utensili a scopo ornamentale. Sono consentiti esclusivamente addobbi floreali e piante in vaso.
- I dehors costituiti con strutture fisse (tipo pergole) potranno presentare delle tende oscuranti atte a garantire il necessario ombreggiamento ma queste non potranno essere chiuse quando l'attività non è in corso.
- In nessun caso i dehors costituiti con strutture fisse (tipo pergole) potranno essere chiusi ai lati con pareti o sistemi fissi atti a trasformare la struttura in un volume chiuso.
- I banchi e le attrezzature devono essere costituite con strutture mobili chiuse che presentano una altezza non superiore a 1,5m fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico deve presentare apposita richiesta di autorizzazione di occupazione suolo pubblico (permanente o temporanea) presso l'ufficio tributi minori del Comune di Carloforte.

2. Le domande di cui al comma 1 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. planimetria in scala minima 1:100, nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata.
 - b. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (pedane, tavoli, sedie, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - c. fotografie a colori (formato minimo cm. 10x15) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
 - d. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del titolare degli immobili che si affacciano al piano terra o comunque dei titolari degli accessi agli immobili al piano superiore limitatamente alla proiezione della porta di ingresso qualora l'occupazione si collochi sulla proiezione di un terzo confinante o comunque ad una distanza inferiore a metri 1,50 dai terzi sopraccitati;
 - e. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - f. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
 - g. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
 - h. autorizzazione del responsabile dell'edificio di culto ove richiesto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente regolamento.
3. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 6 e 7.
4. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per l'anno della richiesta e si può rinnovare purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti, entro il 31 dicembre una richiesta di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato. Copia della richiesta, corredata dai pareri della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
5. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo 14, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità di cui al comma 1, a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale anche mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore del Comune di Carloforte, rappresentato dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto dall'articolo 13.

ARTICOLO 6 - PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza all'Ufficio Tributi minori. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 150 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ARTICOLO 7 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa presentazione di istanza di cui all'art.5 comma 1.

ARTICOLO 8 - ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali il cui svolgimento, se i partecipanti sono meno di 200 e l'evento termina lo stesso giorno, è subordinato a SCIA presentata allo sportello SUAPE, per un numero di persone superiore o eventi che vanno oltre le 24 ore, in caso di superamento di tali limiti occorrerà ottenere l'autorizzazione di pubblica sicurezza.
3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Ad eccezione degli apparecchi televisivi e radiofonici.
4. Durante i periodi di chiusura dei pubblici esercizi, commerciali e artigianali superiore a cinque giorni, devono essere rimosse dalle aree in concessione, tutte le attrezzature destinate alla somministrazione (tavoli, sedie etc), tutte le eventuali esposizioni, i pannelli informativi/pubblicitari e le loro strutture di sostegno.
5. Qualora le condizioni dell'esercizio pubblico, commerciale o artigianale non possa ospitare all'interno i contenitori dei rifiuti forniti dal gestore del servizio R.S.U., gli stessi si possono posizionare all'interno dello spazio in concessione, purchè debitamente occultati con strutture omogenee e che vengano tenuti in condizioni igienico sanitarie idonee.

ARTICOLO 9 - ORARIO

1. Per le attività con prevalente apertura serale, abbinata ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni, con ordinanza del Sindaco, relative agli orari di utilizzo dei dehors.

ARTICOLO 10 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors o esposizione di prodotti è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revocche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
4. In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio di Polizia Locale.

ARTICOLO 11 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors o l'occupazione di suolo pubblico, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienicosanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors o l'occupazione di suolo pubblico devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto, così come definito nel Regolamento di Polizia Urbana.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del di arredo e/o esposizione.

ARTICOLO 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Nell'ambito degli accertamenti e delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII del Regolamento Comunale del Nuovo Canone Unico Patrimoniale.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui l'occupazione di suolo pubblico è funzionalmente connesso, è soggetto, fatte salve eventuali sanzioni penali, alla sanzioni previste dal Codice della strada.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
 - b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e di altri tributi connessi;
 - d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
 - f. nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 4, articolo 5 per i dehors continuativi.
4. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dalle autorità preposte, che trasmettono le relative segnalazioni all'ufficio competente al rilascio della concessione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTO DEL CANONE


1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.
2. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.
3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione di dehors.
2. Nell'ambito del riordino delle concessioni di suolo pubblico, verrà istituita una cartografia digitale utile ad evitare le interferenze tra le varie concessioni. Pertanto i titolari di tutte le installazioni già autorizzate, verranno convocate al fine di fornire la documentazione di cui all'Art. 5, comma 2 del presente regolamento oltre alla regolarizzazione delle nuove tariffe relative al Canone Patrimoniale Unico.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano su tutte le nuove istanze presentate a partire dall'entrata in vigore si per quanto riguarda le concessioni di suolo pubblico comunale, per le concessioni di suolo pubblico demaniale e per le aree private ad uso pubblico per le quali si prevede l'occupazione di suolo per installazione di dehors o attività commerciali;
4. I dehors attualmente installati possono permanere fino alla decadenza o alla rinuncia alla concessione, in caso di modifica integrale o sostituzione dovranno adeguarsi alla sopra citata normativa sia per quanto riguarda le tipologie che per gli ingombri planimetrici.

1)_Schemi grafici esplicativi dell'Art. 4

Ubicazione standard concessioni_Rif. Art. 4 comma 1




Distanze limite per tutte le occupazioni_Rif. Art. 4 comma 3




2)_ Schemi grafici esplicativi dell'Art. 4

Occupazioni maggiori rispetto alla proiezione dell'esercizio_Rif. Art. 4 comma 5



Limiti di estensione per le occupazioni su strade pedonali_Rif. Art. 4 comma 7



Ubicazione standard per attività commerciali_Rif. Art. 4 comma 14

